

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA

TITOLO I°

Denominazione – Costituzione – Sede – Scopi – Durata

Art. 1

E' Costituita una Associazione sotto la denominazione di:

ASSOCIAZIONE ARTISTICA

Art. 2

L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro

Art. 3

La sede della Associazione è in Legnano.

Art. 4

L'Associazione si propone di:

promuovere ed attuare manifestazioni a carattere artistico e culturale.

Art. 5

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II° - Patrimonio Sociale

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di iscrizione dei Soci
- b) eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni a favore della Associazione espressamente destinati.

Art. 7

Le rendite annuali comprendono:

- a) gli interessi del patrimonio
- b) le quote annuali
- c) ogni altro profitto

TITOLO III° - Soci

Art. 8

L'Associazione è composta da:

- a) SOCI ORDINARI
- b) SOCI SOSTENITORI
- c) SOCI BENEMERITI
- d) SOCI ONORARI
- 8) SOCI SIMPATIZZANTI

Art. 9

I Soci di cui alle lettere a) - b) e c) sono Soci Effettivi, con diritto di voto in assemblea.

Art.10

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere a determinate persone la qualifica di Socio Onorario. Lo stesso Consiglio ha le facoltà di costituire speciali categorie di Soci i quali non hanno diritto di voto.

Art.11

Il Consiglio Direttivo stabilisce i contributi che i Soci sono tenuti a corrispondere e le modalità dei versamenti. La quota è uguale indistintamente per qualsiasi epoca dell'annata in cui è fatta la domanda d'iscrizione

Art.12

Chiunque desidera far parte dell'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda di iscrizione, accompagnata dalla quota relativa. La richiesta d'associazione varrà quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, del presente Statuto e dei Regolamenti e di elezione del suo domicilio in Legnano, presso la sede dell'Associazione.

Art.13

L'iscrizione dei Soci si fa mediante annotazione nel "Libro Soci" ed in ordine progressivo. Al Socio ammesso verrà rilasciata la tessera di riconoscimento

Art.14

La qualifica di Socio si perde:

- 1)** per morte;
- 2)** per dimissioni inviate per lettera al Consiglio Direttivo dell'Associazione, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, trascorso il quale termine il Socio sarà obbligato, per tutta l'annualità successiva, e così di seguito, finché non presenti le dimissioni nel modo e termini sopra stabiliti;
- 3)** per la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che
 - a)** si renda moroso nei versamenti delle quote sociali;
 - b)** non si attenga alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti sociali, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, validamente deliberate;
 - c)** danneggi in qualunque modo, materialmente e moralmente l'Associazione o fomenti disordini in seno alla stessa;
 - d)** venga condannato a pena restrittiva della libertà personale per reati infamanti
 - e)** per altri gravi motivi.

Art 15

Il Socio che si ritenga radiato ingiustamente dovrà esclusivamente appellarsi ai Probiviri Sociali i qua li giudicheranno definitivamente secondo le forme del compromesso inappellabile.

Art.16

I Soci dimissionari, radiati e gli eredi dei deceduti non hanno diritto ad alcun rimborso sui versamenti fatti all'Associazione per qualsiasi titolo.

TITOLO IV° - Organi Sociali

Art.17

Gli organi sociali sono:

- a)** l'Assemblea;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** il Collegio Sindacale;
- d)** il Comitato dei Probiviri.

TITOLO V° - Assemblea

Art.18

L'Assemblea Generale, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.19

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale le approvazioni del bilancio, nonché per deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno Elegge inoltre fra i Soci, ogni biennio, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Comitato dei Proviviri.

Art.20

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando sia richiesta con domanda sottoscritta da un quinto dei Soci, in regola coi versamenti, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, nel qual caso il Consiglio Direttivo deve indire l'adunanza entro un mese dalla domanda. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altro argomento per il quale è stata convocata.

Art.21

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della adunanza. L'avviso di convocazione va affisso nei locali della sede sociale ed inviato al domicilio di ciascun Socio rispettivamente quindici e cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve si indicare il giorno della seconda convocazione, la quale può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art.22

L'Assemblea generale dei Soci è validamente costituita e può deliberare su qualunque argomento di interesse sociale ancorché non siano state adempiute le suddette formalità di convocazione, qualora tutti i Soci siano presenti o rappresentati o siano presenti e consenzienti i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti il Collegio Sindacale.

Art.23

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci Effettivi iscritti nel "Libro dei Soci" ed in regola coi versamenti delle quote sociali.

Art.24

Ogni Socio Effettivo ha diritto ad un voto.

Art.25

Il Socio Effettivo, ha diritto ad intervenire all'Assemblea ordinaria e straordinaria. Può farsi rappresentare da un altro Socio effettivo mediante una delega scritta. Sulla validità delle deleghe decide inappellabilmente il Presidente dell'Assemblea.

Art.26

Nessun mandatario può avere più di una delega.

Art.27

L'Assemblea di prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Soci Effettivi.

Art.28

Qualora l'Assemblea di prima convocazione andasse deserta quella di seconda convocazione potrà deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti salvo il disposto dell'art. 35.

Art.29

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Sindaco della città di Legnano, se è presente, oppure da un Socio designato dai presenti.

Art.30

L'Assemblea nomina fra i Soci un Segretario.

Art.31

Gli scrutatori, in numero non inferiore a tre, sono designati dall'Assemblea.

Art.32

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti per alzata di mano, a meno che un terzo dei presenti richieda la votazione segreta.

Art.33

La constatazione della valida costituzione della Assemblea, deve essere fatta dal Presidente della Assemblea.

Art.34

Le nomine, quando non avvengono per acclamazione si fanno a maggioranza relativa ed a schede segrete.

Art.35

Nelle Assemblee straordinarie tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto sociale, saranno prese con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Soci effettivi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art.36

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario, previa approvazione dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea straordinaria concernente gli atti di cui precedente art, 35, deve essere redatto da Notaio.

TITOLO VI° - Consiglio Direttivo

Art.37

L'amministrazione e la direzione dell'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri, eletti fra i Soci Effettivi.

Art.38

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art.39

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per tutti gli affari di gestione tanto ordinaria che straordinaria ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.40

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio nomina pure tra i Soci il Tesoriere ed il Segretario, che, solo se consiglieri, avranno diritto di voto in Consiglio. Le cariche sociali sono gratuite.

Art.41

Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:

- a) curare l'esecuzione di tutti i deliberati della Associazione;
- b) deliberare sulle dimissioni e la radiazione dei Soci;
- c) compilare la relazione ed il bilancio annuale;
- d) convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie con le norme stabilite dal presente Statuto
- e) redigere i Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- f) deliberare circa l'ammissione di Associazioni apolitiche e apartitiche o di organizzazioni similari.

Art.42

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri o ad uno o più Soci, determinando i limiti della delega.

Art.43

Il Consiglio si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente. Le convocazioni avranno luogo d'ufficio ogni qualvolta saranno richieste per iscritto da tre Consiglieri e dai Sindaci.

Art.44

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei Soci membri le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art.45

Il Consigliere che manchi cinque volte, non giustificate alle sedute del Consiglio, decade dalla carica .La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e notificata al decaduto per iscritto.

Art.46

Qualora durante l'esercizio sociale, per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare qualche Consigliere il Consiglio provvederà a sostituirlo scegliendo fra i Soci non eletti che abbiano avuto il maggior numero di voti, fermo restando l'osservazione di quanto disposto all'art. 37. Se venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio; nel caso dovrà essere convocata entro un mese l'Assemblea per le nuove nomine.

TITOLO VII° - Collegio Sindacale

Art 47

Il controllo dell'amministrazione e della direzione dell'Associazione è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati tra i Soci Effettivi. Il Collegio Sindacale, che dura in carica due anni ed è rieleggibile, è presieduto da un Presidente nominato tra i membri effettivi.

Art.48

Compiti del Collegio Sindacale sono:

- a) vigilare sull'osservanza dello Statuto sociale;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto spese e rendite alle risultanze dei libri e delle scritture;
- c) richiedere al Consiglio notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- d) assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- e) convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte del Consiglio Direttivo;

Art. 49

Tutti gli accertamenti eseguiti dal Collegio Sindacale devono farsi constare nel "Libro delle adunanze del Collegio Sindacale".

Art 50

Alla fine dell'esercizio sociale il Collegio Sindacale dovrà compilare la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO VIII - Comitato dei Proviviri

Art 51

Il Comitato dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea generale tra i Soci Effettivi. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 52

Il Comitato dei Proviviri deve prestarsi a conciliare tutte le controversie che sorgessero fra i Soci e fra Soci ed Associazione relativamente ai rapporti sociali. Per l'espletamento del suo mandato può richiedere la presenza delle parti, procedere ad interrogatori; controllare libri e scritture.

TITOLO IX - Bilancio

Art. 53

L'esercizio sociale si chiuderà il 30 Giugno di ogni anno. Alla fine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dal quale devono risultare con chiarezza il rendiconto di amministrazione ed il rendiconto patrimoniale. Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Consiglio sull'andamento della gestione sociale.

TITOLO X°: Scioglimento e liquidazione

Art. 54

L'Associazione potrà sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea generale dei voti, in conformità all'art. 35

Art. 55

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, i quali saldati i debiti sociali, realizzate e stabilite nel loro effettivo valore tutte le attività sociali, l'attivo residuo lo devolveranno a favore di Istituti od Enti indicati dall'Assemblea stessa.